DISCIPLINARE PER L'INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA E PER LA DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DI TUTTI I CONTRATTI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE.

Premesso che:

Il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA ha affidato alla Società **AB BROKER S.r.l.** con sede legale in 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via Pio X N. 71 - iscritta al Registro Unico degli Intermediari al n° B 000357171 l'incarico esclusivo di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative, stipulati,

Tra il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA e la Società **AN BROKER S.r.l.** si conviene quanto segue:

Art. 1)
Con la presente scrittura privata la Società **AN BROKER S.r.l .**rappresentata dal Sig. Noelio Ferrazzi in qualità di Legale Rappresentante, viene nominato broker esclusivo con l'incarico di prestare assistenza e consulenza in materia di rischi e coperture assicurative e che detto incarico sarà svolto nella persona del Broker **Gigliola Micheli** – iscritta al Registro Unico degli Intermediari al **n° B 000076451.**

Art. 2) Prestazioni
La Società **AN BROKER S.r.l.** è tenuta a fornire le seguenti prestazioni:

a) analisi della situazione assicurativa in corso;
b) predisposizione di un completo programma di razionalizzazione del portafoglio assicurativo;
c) individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti;
d) predisposizione di completi capitolati di polizza;
e) assistenza nella predisposizione di gare;
f) gestione del portafoglio assicurativo;
g) assistenza per i sinistri;
h) assistenza e consulenza assicurativa costante da parte di operatori professionali;
i) consulenza a favore dei dipendenti;
J) la società **AN BROKER S.r.l.** assume l'impegno di avvisare tempestivamente il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA rinnovi e dei premi che verranno a scadere al fine di evitare scoperture e il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA provvederà a versare alla società AN BROKER S.r.l. i premi dovuti entro i termini previsti dalle polizze come regolamentato dalla clausola broker inserita nelle polizze stesse.

Art. 3) Compensi al Broker.
Per l'incarico conferito e l'espletamento non graveranno sul Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA oneri di alcun genere in quanto il Broker, come consuetudine di mercato, sarà remunerato dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria delle polizze e tale remunerazione non costituisce e non costituirà in alcun modo elemento di aumento dei premi dei contratti assicurativi e non rappresenterà costo aggiuntivo per il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Art. 4) Polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Professionale del Broker.
Si dà e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di Responsabilità Professionale verso Terzi, dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, come previsto dalla Legge 792/84, ora iscritta al Registro Unico degli Intermediari.

Art. 5) Divieti.
Al Broker viene espressamente vietato :

a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA senza il Suo preventivo esplicito consenso.

Art. 6) Obblighi a carico del COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
il Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA da parte Sua, si impegna ed obbliga a:

a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker AN BROKER S.r.l.;
b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza l'intervento del broker;
c) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo disbrigo delle formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 7) Prerogative del Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Restano di esclusiva competenza del Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per gli appalti delle coperture assicurative di cui necessita;
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri

Art. 8) Oneri a carico del Broker.

Sono a carico del Broker:

a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Art. 9) Durata dell'incarico.

Il presente incarico avrà la durata di 3 (TRE) anni, eventualmente riaffidabili a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico.

Art. 10) Foro competente.

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di **RIETI** .

Art. 11) Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nomina di responsabile del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 106/2003 e s.m.i., ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente "disciplinare".

Il broker viene nominato quale responsabile del trattamento Legge 106/2003e s.m.i., dei dati di cui questo verrà in possesso al fine esclusivo della gestione delle pratiche assicurative oggetto del presente rapporto, attenendosi alla normativa in oggetto ed in particolare, per i dati sensibili, alle modalità individuate nell'autorizzazione 5/2000 del Garante, nonché alle misure minime di sicurezza stabilite dal D.P.R. 318/99.

Art. 12) Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società **AN BROKER S.R.L.** si obbliga:

a) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
b) qualora non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La nomina di cui alla presente, annulla e sostituisce ogni precedente incarico in merito conferito.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA AN BROKER S.R.L.